

## SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL DIPENDENTE (aggiornato dal 17/07/2023)

### Segnalazioni di illecito – Whistleblower

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (cd. Direttiva Whistleblowing).

L'Ordine ha quindi predisposto i propri canali di segnalazione, come di seguito indicati:

### CANALI DI SEGNALAZIONE

#### 1. INTERNO (nell'ambito del contesto lavorativo)

##### [PROCEDURA](#)

##### [INFORMATIVA PRIVACY](#)

Le modalità operative per inviare la segnalazione prevedono 3 alternativi canali di trasmissione

- **Utilizzo della Piattaforma informatica – [PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING PA](#)**

L'ODCEC di Treviso ha aderito alla medesima piattaforma dell'ODCEC di Verona che ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi, che utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- a) la segnalazione viene fatta collegandosi, tramite il link "piattaforma WhistleblowingPA" della colonna successiva, ad un'apposita piattaforma web, compilando un questionario che potrà essere inviato anche in forma anonima. Se anonima, la segnalazione sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata con descrizione del fatto, delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato, degli elementi idonei a identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
- b) la segnalazione viene ricevuta e gestita dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT);
- c) nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- d) la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno che dall'esterno dell'ente. A completa garanzia della navigazione anonima è sempre consigliabile effettuare l'accesso alla piattaforma al di fuori di reti dotate di sistemi di tracciamento degli accessi per ragioni di sicurezza informatica.

- **Trasmissione a mano o tramite servizio postale – [MODELLO SEGNALAZIONE](#)**

Trasmissione tramite servizio postale o consegna a mano in plico chiuso e sigillato all'indirizzo dell'ODCEC di Verona – Via S. Teresa 2 – 37135 Verona specificando nella busta la dicitura RISERVATA PERSONALE all'RPCT.

Il plico sarà aperto solamente dall'RPCT designato.

- **Segnalazione verbale al RPCT**

Nel caso il segnalante preferisca riferire verbalmente i fatti al RPCT questi provvederà personalmente, con la massima discrezione, a identificare il segnalante e riportare per iscritto il contenuto della segnalazione.

- **Segnalazioni tramite posta elettronica**

Alla luce delle sopravvenute indicazioni di ANAC contenute nelle proprie Linee Guida, a tutela dell'identità del segnalante, **non è possibile l'utilizzo del mezzo della posta elettronica** (sia essa personale o istituzionale, ordinaria o certificata) **per inviare segnalazioni**. Dovranno essere utilizzate le altre modalità di segnalazione sopra riportate nei punti 1-2-3.

## **2. ESTERNO (ANAC) – [ACCESSO AL PORTALE ANAC](#)**

Dall' 8 febbraio 2018 è disponibile, presso la sezione "Servizi" del sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it), il sistema dell'Anac per la segnalazione di condotte illecite indirizzato al whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro

in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

Ricordiamo che ai fini della disciplina del whistleblowing, per "dipendente pubblico" si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Ricordiamo inoltre che la disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Registrando la segnalazione su questo portale, si otterrà un codice identificativo univoco, "key code", che dovrà essere utilizzato per "dialogare" con Anac in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata

## **3. Divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone)**

## **4. Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile**

---

### **SCELTA DEL CANALE DI SEGNALAZIONE**

I segnalanti possono utilizzare il **canale esterno (ANAC)** quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

I segnalanti possono effettuare direttamente una **divulgazione pubblica** quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.